

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### *Residenza fiscale persone fisiche*

di **EVOLUTION**



Stabilire se una persona fisica debba essere considerata o meno **fiscalmente residente** nel territorio dello Stato è evidentemente aspetto di importanza fondamentale per determinare quali siano gli **obblighi impositivi** in relazione ai redditi ad esso ascrivibili e quali siano gli adempimenti da porre in essere.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.

Stabilire se una persona fisica debba essere considerata o meno **fiscalmente residente** nel territorio dello Stato è evidentemente aspetto di importanza fondamentale per determinare quali siano gli **obblighi impositivi** in relazione ai redditi ad esso ascrivibili e quali siano gli **adempimenti** da porre in essere.

Il concetto di **residenza fiscale** e di **cittadinanza** non devono essere naturalmente confusi: lo **straniero** che vive in Italia è, in linea generale, **fiscalmente residente** nel territorio dello Stato, mentre, in modo speculare, l'**italiano trasferitosi all'estero** non deve più essere considerato, a determinate condizioni, fiscalmente residente in Italia.

Allo stesso tempo, il concetto di **residenza fiscale** non deve essere neppure confuso con quello di **domicilio fiscale**.

Il **primo** è funzionale ad individuare lo Stato nel quale il contribuente deve **assolvere gli obblighi tributari**, mentre il **domicilio fiscale** ha la funzione di identificare l'**ufficio competente** all'accertamento del luogo in cui vanno effettuate le notifiche di atti tributari.

Per i **residenti**, il domicilio fiscale coincide con il Comune ove hanno la residenza anagrafica, ma può essere stabilito in un Comune diverso, come ad esempio quello in cui si svolge l'attività principale.

Per i **non residenti**, invece, è il Comune nel quale si è prodotto il reddito più alto.

Per i **soggetti trasferitisi in Paesi *black list***, il domicilio fiscale è nel Comune di ultima residenza nello Stato.

Le **cause di variazione** del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Per stabilire se un soggetto possa essere **considerato o meno fiscalmente residente** nel territorio dello Stato, bisogna guardare sia alla **norma interna** che a quella **convenzionale**, laddove naturalmente l'Italia abbia stipulato una **Convenzione contro le doppie imposizioni** con l'altro Paese al quale potrebbe essere correlata la residenza del soggetto in questione.



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)